

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1960

(32^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (880) (D'iniziativa dei senatori Desana ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 263, 264, 266, 269, 271
BOSI	265
CARELLI	264, 268
DESANA	265, 267
MILILLO	264, 266, 267, 268
MILITERNI, relatore	264, 265, 267, 268, 271
RAGNO	264, 265, 268
RISTORI	268
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	268, 269
SPEZZANO	266

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina » (996) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	258, 262
CARELLI	259, 262

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».

DESANA	Pag. 254
FERRARI, relatore	258, 259
GALLI	260
MARABINI	260
RAGNO	260
RISTORI	259
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	258, 261, 262

La seduta è aperta, alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Desana, Fabbri, Ferrari, Galli, Granotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Milillo, Militermi, Ragno e Ristori.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Merlin e Picardi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pelizzo e Caroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina » (996).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi sanno, due sono i provvedimenti esistenti in materia: l'uno contempla l'acquisto diretto del terreno da parte del contadino singolo, tramite le cooperative, e la partecipazione dello Stato al pagamento di una parte dei mutui; l'altro riguarda invece l'acquisto del terreno da parte dello Stato, il quale lo cede successivamente ai contadini allo stesso prezzo, erogando egualmente una parte degli interessi dei mutui.

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame tende ad aumentare lo stanziamento annuo di un miliardo, previsto appunto per il concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui suddetti, a un miliardo e duecento milioni di lire.

Comunico che sul disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

F E R R A R I , *relatore*. Dopo l'esauriente illustrazione dell'onorevole Presidente ben poco resta da aggiungere. Effettivamente il limite di spesa è da parecchi anni superato, assommando il volume dei mutui, già al 31 dicembre 1958, a 38 miliardi di lire; il che significa un'eccedenza annua di 200 milioni sul miliardo annuo previsto.

È quindi palese ed evidente la necessità di aumentare lo stanziamento suddetto fino a un miliardo e 200 milioni annui, onde potere

far fronte comodamente allo sviluppo delle operazioni creditizie.

Nello stesso provvedimento si prevede, inoltre, l'estensione del concorso statale ai mutui da concedersi con le anticipazioni previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 189, sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano in applicazione dell'Accordo sulle eccedenze agricole. Tale estensione rappresenta un importante passo avanti, recando una certa diminuzione del tasso degli interessi, con conseguente alleggerimento della onerosità dei mutui.

Circa le scadenze, stabilendo la legge che al 30 giugno 1960 vengono a cadere le esenzioni e le agevolazioni tributarie previste per i piccoli proprietari, sono stato sollecitato a presentare un articolo aggiuntivo, tendente a prorogare fino al 1965 tali esenzioni ed agevolazioni.

P R E S I D E N T E . Comunico che la 5ª Commissione ha chiesto al Sottosegretario De Giovine alcuni chiarimenti circa eventuali stanziamenti onde poter emettere il parere da noi richiesto in merito all'emendamento. Avendo però il Governo dichiarato esplicitamente che detti stanziamenti non esistono, la 5ª Commissione ha deciso di non poter esprimere il parere sull'emendamento e ci ha chiesto di soprassedere all'approvazione dello stesso.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritiene che il provvedimento debba essere approvato con sollecitudine nella sua formulazione originaria. Oltretutto l'emendamento cui accennava l'onorevole relatore non avrebbe più ragione di essere, avendo la Commissione di finanza approvato ieri sera un provvedimento del senatore Cemmi che proroga le norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina; quindi nessun ostacolo si oppone più all'approvazione del disegno di legge, che è necessario inviare quanto prima all'altro ramo del Parlamento.

F E R R A R I , *relatore*. Udite le precisazioni del Presidente e del Sottosegretario di Stato non insisto sulla proposta di emendamento e mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, nella certezza che lo stanziamento di duecento milioni da esso stabilito possa essere aumentato successivamente, per un sempre maggiore incremento della piccola proprietà contadina.

C A R E L L I . Pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge devo osservare, onorevole Presidente e onorevole Sottosegretario, che con il provvedimento non si raggiunge l'assestamento desiderato dalla massa rurale e dagli uffici a questa vicini.

Innanzitutto si dovrebbe, nell'emanare certi benefici, demandare qualsiasi operazione di carattere procedurale agli Uffici periferici provinciali, piuttosto che a quelli compartimentali. Questi ultimi, infatti, hanno funzioni di coordinamento, mentre gli Uffici provinciali dell'agricoltura svolgono funzioni di propaganda e di assistenza; non si vede quindi perchè non dovrebbe essere richiesto all'Ispettorato provinciale un parere definitivo, o l'emissione di un decreto *ad hoc*, sulla concessione dei benefici per la piccola proprietà contadina nonchè sul riconoscimento della proprietà stessa.

In secondo luogo mi consta che proprio gli Ispettorati compartimentali, forse seguendo un indirizzo degli organi centrali, hanno posto dei limiti al completamento della piccola proprietà contadina, specialmente per quanto riguarda la costruzione di fabbricati. Ora, non bisogna dimenticare che nello stesso momento in cui viene a formarsi tale proprietà sorgono anche necessità di carattere tecnico-costruttivo, tra le quali la prima per importanza è quella della casa colonica. Ebbene, per la costruzione di questa non sono autorizzati i benefici di legge, ritenendosi la unità poderale eccessivamente piccola e quindi insufficiente all'attività di una famiglia colonica, la quale dovrebbe appunto operare su di un'unità autosufficiente.

A tale proposito debbo ricordare come, nell'approvare le leggi sulla piccola proprietà contadina, fossimo tutti d'accordo nell'attri-

buire all'inizio della sua formazione carattere dinamico. Non tutti sono infatti in grado di acquistare immediatamente un'intera proprietà: tale possibilità è in funzione del risparmio, e pertanto bisogna considerare per gradi l'opera del risparmiatore che investe i suoi modesti capitali nell'acquisto della terra. Noi non possiamo assolutamente ammettere che le limitazioni relative alla casa colonica e agli accessori possano impedire — come praticamente fanno — la formazione integrale della piccola proprietà contadina: propongo quindi che gli Ispettorati compartimentali, intervenendo in materia di concessione dei benefici, lascino da parte i loro intenti limitativi e turbatori, rivolgendosi invece ad un'attività di sostegno, di facilitazione della piccola proprietà contadina; e che la circolare inviata dal Ministero a tutti gli uffici periferici venga riveduta e corretta in questo senso.

Nella speranza che le mie considerazioni vengano accettate, formulo l'augurio che la piccola proprietà contadina possa sempre più affermarsi e prosperare nel nostro Paese.

R I S T O R I . In linea generale siamo d'accordo circa l'integrazione del capitolo 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; tuttavia, poichè la formazione della piccola proprietà contadina diventa sempre più onerosa, ritengo sia opportuno elaborare una procedura più snella e formulare dei provvedimenti più adeguati al fine di facilitarne l'ulteriore sviluppo.

D E S A N A . Il demandare tutto quanto concerne la piccola proprietà contadina agli ispettorati compartimentali dell'agricoltura può costituire, a mio avviso, motivo di ritardo per l'espletamento di queste pratiche, mentre, come giustamente ha detto il collega Carelli, è più opportuno demandare la definizione delle stesse agli ispettorati provinciali.

Notiamo anche il grande ritardo che i coltivatori diretti denunciano per tutte le altre pratiche che vogliono far istruire per ottenere contributi a favore dell'agricoltura; di

conseguenza è necessario che oltre a opportune disposizioni legislative, si possa finalmente definire quella ben nota promessa programmatica dell'assunzione dei mille agronomi che dovranno collaborare con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

A Casalmonferrato abbiamo, per esempio, un ufficio zona dell'Ispettorato agrario provinciale che è ormai sprovvisto di personale; vi è un solo impiegato il quale non sa come far fronte alle migliaia di domande che pervengono all'ufficio.

Ora, se pensiamo che per poter meglio istruire una pratica il funzionario agrario zonale dovrebbe subito cercare di rendersi conto della situazione recandosi sul posto presso i contadini e gli agricoltori per poter consigliare, e non solo accettare la domanda, possiamo constatare come tutto ciò sia reso impossibile dalla mancanza di personale e di mezzi. Pertanto, ritengo sia opportuno non solo approvare le leggi relative alle integrazioni di finanziamenti, ma anche provvedere ad eliminare tale situazione di carenza di personale.

M A R A B I N I. Sono d'accordo in linea di massima circa l'approvazione del presente disegno di legge, anzi sono del parere che per andare incontro alle esigenze di questi agricoltori sia necessario un maggiore stanziamento.

A mio avviso non è soltanto l'aumento dei finanziamenti che deve essere esaminato ma anche la questione relativa all'alto ammontare degli interessi che le piccole aziende devono pagare.

Oggi, circa il 25 per cento delle piccole aziende non possono pagare le quote di riscatto, e questo deriva non solo dall'elevato prezzo dei prodotti agricoli, ma anche dal fatto che il tasso di interesse è molto alto. È quindi necessario provvedere a tale situazione, altrimenti molti contadini saranno costretti a restituire la terra che hanno ricevuto e questo rappresenterebbe il fallimento della piccola proprietà contadina.

G A L L I. Quest'anno tutta la riviera adriatica per la lunghezza di molti chilometri

ha subito violente grandinate, il che ha portato agli agricoltori un danno ingente. Ora, tutti coloro che sono legati a pagamenti di quote di mutuo per la piccola proprietà contadina come faranno quest'anno a far fronte ai loro impegni?

Sappiamo inoltre che una violenta grandinata causa una mancanza di produzione per un minimo di tre anni, quindi un rinvio breve dei pagamenti non risolve niente. Pertanto, ritengo che sarebbe opportuno stabilire che le quote che non possono essere pagate vengano conteggiate alla fine del pagamento del mutuo.

R A G N O. Onorevoli colleghi, quando parliamo di agevolare la piccola proprietà contadina non possiamo che essere tutti d'accordo poichè si parte da un presupposto soprattutto sentimentale e umano, quello cioè di favorire i braccianti, e di soddisfare la loro sete di terra.

Il problema tuttavia, non è questo poichè quando abbiamo fatto dei sacrifici per creare la piccola proprietà contadina e poi non abbiamo assistito il piccolo proprietario nei primi momenti, che sono i più difficili, non abbiamo fatto proprio niente. Infatti, quando il piccolo proprietario comincia a pagare la quota di ammortamento dei mutui, i fertilizzanti, che costano moltissimo, e tutto quanto occorre per i primi anni, egli si troverà molto peggio di quando era bracciante poichè a quell'epoca lavorava per conto terzi ed il salario era sicuro di riceverlo, mentre ora ha solo spese e pochissimo utile.

Pertanto non solo occorrono maggiori agevolazioni all'inizio della costituzione della piccola proprietà, non solo una maggiore assistenza da parte degli istituti periferici (come gli ispettorati agrari provinciali), ma è necessario mettere questa povera gente in condizione di poter procedere alla trasformazione specialmente per i primi tempi.

Non ci facciamo illusioni, prima dobbiamo rimuovere gli ostacoli che causano la crisi dell'agricoltura e poi provvedere alla piccola proprietà contadina.

Provvediamo una volta per sempre a sollecitare provvedimenti che con sicurezza ma-

tematica sollevano tutti, come la riduzione delle pressioni fiscali, e quella dei prezzi dei fertilizzanti; mettiamo in condizione la piccola proprietà, attraverso la riduzione di tutti gli elementi necessari per una buona coltivazione, di avere la possibilità di sopravvivere anche a periodi di crisi dovuti a cattive condizioni atmosferiche o a contrazioni di esportazioni con l'estero e facciamo sì che non divenga, quindi, facile preda dell'altrui speculazione.

Non posso che essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge; desidero tuttavia richiamare l'attenzione del Governo e di tutti i Colleghi perchè si prendano quei provvedimenti veramente efficaci per migliorare le condizioni generali dell'agricoltura, poichè quando abbiamo migliorato lo stato generale abbiamo conseguentemente agevolato anche la condizione dei piccoli proprietari.

Come dicevo, quando eleviamo i braccianti alla condizione di piccoli proprietari dobbiamo assicurare loro un reddito che li compensi dei sacrifici che sopportano; solo così potremo stare tranquilli. Esiste della povera gente così attaccata alla terra da lasciarci la vita. Povera gente che lavora dieci ore al giorno per un pezzo di pane, mentre se fosse alle dipendenze di un datore di lavoro avrebbe diritto ad un giusto orario di lavoro retribuito. E' se volessimo calcolare la mercede che le spetterebbe in base all'opera svolta, vedremmo facilmente come queste persone, allo stato attuale delle cose, anzichè trarre un vantaggio — sia pure minimo — dalle proprie fatiche, non ne ricavano che danni.

Io auspico pertanto un provvedimento che — purchè veramente eseguito — ponga una volta per sempre rimedio alle tristi condizioni della nostra agricoltura, permettendole finalmente di prosperare e, conseguentemente, di soddisfare alle modeste esigenze dei suoi lavoratori.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, e le foreste.* A nome del Governo ringrazio tutti i senatori per la so-

lidarietà espressa in merito al disegno di legge.

Sulle riserve e sulle critiche sollevate da più parti siamo d'accordo. Ciò nonostante non si può non prendere atto dei fecondissimi risultati conseguiti finora dalle leggi in questione, le quali, in pochissimi anni, hanno consentito il trasferimento di circa un milione di ettari di terreno da proprietari di grossa mole a piccoli proprietari e a coltivatori diretti: il che sta a significare, tra l'altro, che i lavoratori della terra italiana hanno apprezzato profondamente le leggi vigenti e se ne sono avvalsi.

Vi sono stati indubbiamente degli ostacoli rilevanti, delle inevitabili lacune che non hanno consentito di approfittare pienamente della legge. Ma noi stiamo qui appunto per correggere i difetti finora riscontrati, per eliminare le cause che non hanno permesso di saziare quella profonda fame di terra che ha sempre animato i nostri ceti agricoli.

Gli onorevoli senatori sanno che questo argomento forma un capitolo del « Piano verde », che il Governo intende portare all'esame della Camera dei deputati entro il più breve tempo possibile — probabilmente durante la discussione dei bilanci — per dar modo all'altro ramo del Parlamento di esaminarlo e di apportarvi tutte le modifiche e le innovazioni idonee ad eliminare interamente gli inconvenienti cui si è accennato.

Sono altresì d'accordo con quanto è stato particolarmente rilevato stamani da alcuni oratori: il problema del personale è uno dei più gravi, non solo per gli ispettorati agrari provinciali e compartimentali ma soprattutto per quelli forestali, ridotti in condizioni addirittura penose dalle deficienze sia di personale che di mezzi; deficienze che impediscono a questi organi — essenziali per il funzionamento del Dicastero dell'agricoltura — lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. È mio intendimento — e la mia volontà, ve lo assicuro, è quanto mai viva in proposito — affrontare quanto prima la questione. A tal fine ho già pregato i direttori generali del personale, delle foreste e della economia montana, di preparare un prospet-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (1º giugno 1960)

to della situazione, sia per quanto riguarda, come dicevo, gli ispettorati agrari provinciali e compartimentali, sia per quanto riguarda gli ispettorati forestali. Sarebbe infatti inutile, ritengo, varare il « Piano verde » e tanti altri provvedimenti senza aver provveduto anzitutto a sanare certe situazioni.

C A R E L L I. Compreso il problema dei ruoli aperti.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non possiamo nasconderci che dall'altra parte della barricata, diciamo così, esiste un Ministero col quale dobbiamo prima fare i conti: quello del tesoro. Comunque, se è negli intendimenti del Governo affrontare una buona volta, in tutto il quadro generale, il problema dell'agricoltura italiana, anche gli altri Ministeri dovranno solidarizzare con il Ministero dell'agricoltura per affrontare e risolvere, primo tra tutti, il problema particolare del personale.

Si è parlato anche dell'operazione tributaria. Essendo stato chiamato a presiedere un'apposita Commissione per l'esame dei gravami fiscali in agricoltura, vi invito a collaborare con consigli e suggerimenti al mio lavoro, affinché io sia in grado di affrontare con competenza il mio compito e si possa portare insieme a soluzione anche questo problema. Voi sapete come io sia altrettanto convinto quanto voi sulla necessità di decimare, se non eliminare completamente, alcuni dei più penosi gravami che opprimono e soffocano la nostra agricoltura; quindi se voi siete come me animati dalla migliore volontà di affrontare in modo positivo l'argomento, il che è indubbio, propongo di indire una seduta straordinaria dedicata alla revisione dei carichi fiscali in agricoltura. Il vostro consiglio mi sarà di incoraggiamento e di guida per affrontare difficili argomenti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite di impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-89.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, numero 189.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (880).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 211, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».

Come i colleghi ricordano, la discussione generale sul provvedimento aveva già avuto luogo e si era giunti alla determinazione di rinviare l'esame dei singoli articoli a seguito dell'intenzione, manifestata, oltre che dal Governo, dal relatore, di proporre alcuni emendamenti. Tali emendamenti sono oggi stati presentati e riguardano gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10.

Pertanto poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Art. 1.

I proprietari di terreni situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un Consorzio di difesa contro la grandine secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel consorzio gli usufruttuari o conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumano in proprio gli oneri.

(È approvato).

Art. 2.

La costituzione del Consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai

proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'articolo 1.

I promotori devono presentare al Sindaco, in carta semplice, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel Consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al Sindaco dove è situata la maggior parte dei terreni stessi.

Il Sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa; la dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il Sindaco od il Segretario del Comune.

(È approvato).

Art. 3.

La proposta costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'articolo 1, cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'articolo 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi.

Il Sindaco fa pubblicare all'Albo comunale l'elenco dei consorziandi con il relativo reddito dominicale.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal Consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni.

Trascorso detto termine, il Sindaco invia gli atti al Prefetto che li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (1º giugno 1960)

La Giunta esamina se siano adempiute le condizioni della presente legge, si pronuncia sui ricorsi, e delibera sulla costituzione del Consorzio, determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale.

Il relatore ha proposto i seguenti emendamenti:

« sostituire il terzo comma con il seguente: " Il Consiglio di amministrazione potrà esonerare dall'obbligo di far parte del Consorzio coloro i cui terreni, per posizione, tipo ed entità di cultura, siano tali da non ritrarre giovamento dall'attività del Consorzio stesso " »;

« sostituire il quarto comma con i seguenti: " In caso di dissenso tra Consorzio e singoli consorziati, le valutazioni saranno fatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a richiesta di una delle parti ed entro il termine di giorni quindici.

Avverso le decisioni dell'Ispettorato agrario gli interessati possono interporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine di giorni quindici dalla notifica " »;

« nel comma quinto sostituire le parole " Trascorso detto termine " con le altre " Trascorsi i termini predetti " »;

« sostituire il sesto comma con il seguente: " La Giunta esamina se siano state adempiute le norme della presente legge, dello statuto e del regolamento del Consorzio, si pronuncia sui ricorsi e ratifica la costituzione del Consorzio " ».

MILITERNI, relatore. Desidero ricordare che il testo degli emendamenti è stato concordato, in base alle osservazioni emerse in sede di discussione generale, tra il relatore ed il senatore De Leonardis.

CARELLI. Desidero precisare, per la chiarezza, che la dizione esatta sarebbe quella di « Ufficio provinciale », e non l'altra « Ispettorato provinciale ». Gli Ispettori agrari sono infatti regionali.

Per quanto riguarda il progetto di legge, non ho alcuna difficoltà ad aderirvi. È bene però puntualizzare esattamente l'indirizzo,

che potrà costituire una base per eventuali futuri provvedimenti. Noi affermiamo dunque che, per ragioni di carattere sociale ed economico, è in determinati momenti indispensabile rendere obbligatoria una risoluzione presa da una maggioranza di proprietari, operatori e imprenditori interessati. Tale principio è, a mio avviso, sano ed equo.

RAGNO. ...e va esteso anche ad altri settori.

CARELLI. Io faccio ora unicamente una questione di principio. Quanto all'argomento in discussione è evidente la necessità di difenderci da un flagello che significa per l'agricoltura la perdita di centinaia di milioni: se dovremo affrontare con nuovi sistemi una doverosa azione collettiva, ciò sarà fatto.

Ma tale azione non potrà limitarsi al settore, contemplato dal provvedimento in esame, della difesa contro una situazione atmosferica: noi dovremo anche, ripeto, affrontare tutta un'intera situazione economica e sociale. Sia quindi ben chiaro che i principi da noi oggi stabiliti potranno essere dichiarati validi in ogni altro campo, non solo per la difesa dei nostri prodotti ma per la difesa di tutta la nostra economia.

PRESENTE. Inoltre, il senatore Milillo propone di sostituire, nelle ultime tre righe dell'ultimo comma, le parole « determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale » con le altre « attribuendo un solo voto a ciascun consorziato, qualunque sia l'estensione della sua proprietà ».

CARELLI. In tal modo entriamo nella questione del voto plurimo, ed il collega Milillo sa come tale questione sia ancora dibattuta. Vorrei quindi pregarlo di soprassedere.

MILILLO. In tal caso sarà necessario rinviare la discussione dell'intero disegno di legge.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)32^a SEDUTA (1° giugno 1960)

R A G N O . Trattandosi di un provvedimento a carattere nazionale, devo far presente come nella regione siciliana non esista la Giunta provinciale amministrativa, bensì la Commissione provinciale di controllo. Sarà quindi opportuno aggiungerlo, anche per le altre Regioni a statuto speciale.

M I L I T E R N I , *relatore*. Accetto, senz'altro, la precisazione del collega Ragno. Quindi, nell'emendamento da noi proposto, al sesto comma, potranno essere inserite, dopo la parola « La Giunta » le altre « o lo organo corrispondente nelle Regioni a statuto speciale ».

B O S I . Noi discutiamo un provvedimento che modifica sostanzialmente una situazione, mentre tutta la struttura della legge attualmente vigente in Italia rimane intatta. Ora, per quanto riguarda la questione dei consorzi obbligatori e la loro estensione ad altre attività, io non vorrei che si arrivasse a stabilire che la 8^a Commissione unanimemente è d'accordo sia sulla legge già esistente in materia di consorzi, sia sugli eventuali sviluppi e sulle eventuali applicazioni di questa. Noi non siamo d'accordo, e ne spiegherò i motivi.

Non si vuole affermare che, in linea di massima, si possa essere contrari alla necessità di obbligare alcuni settori dell'economia a prendere le misure necessarie per non danneggiare l'economia generale. Il problema consiste nelle effettive possibilità di realizzare tale programma, e nell'opportunità di affidarne la realizzazione — in determinati campi — agli interventi privati. La materia è talmente vasta che non può, a mio avviso, essere lasciata al privato, sia pure obbligato attraverso i consorzi ad una certa linea di azione.

Noi abbiamo già avuto occasione di dichiarare la nostra opinione in materia: lo Stato non può, in alcuni casi, restare estraneo. Quindi, pur accettando, in linea di massima, e con tutte le necessarie cautele, la costituzione dei consorzi obbligatori, riaffermiamo il principio della necessità di condurre delle

azioni a fondo, per eliminare ogni causa nemica dell'agricoltura.

L'articolo 7 del disegno di legge prevede l'estensione dell'azione del Consorzio anti-grandine anche contro altre avversità atmosferiche.

Ora, per quanto riguarda la necessaria difesa della produzione e soprattutto dei produttori, siamo per principio contrari alla ricostituzione di determinati enti che sono poi i noti enti economici dell'agricoltura. Si è già parlato di questo altre volte all'inizio della legislazione repubblicana e si prese anche a quell'epoca posizione nettamente contraria.

D E S A N A . Desidero richiamare la attenzione dei colleghi sulla dimensione molto modesta che questo provvedimento avrà dopo la sua eventuale approvazione

Anche se non approviamo il presente provvedimento il principio è già affermato; infatti nella relazione allegata al disegno di legge in esame potete leggere: « L'adozione di un criterio di obbligatorietà nella costituzione dei consorzi di difesa si è in questi ultimi anni sperimentata, dopo l'adozione della difesa attiva con il sistema dei razzi, su parere favorevole del Consiglio di Stato, che inizialmente riconobbe applicabile la legge 9 giugno 1901, n. 211, ... ».

Che cosa potevamo fare noi, presentatori del disegno di legge, a seguito di questo riconoscimento di applicabilità della legge del 1901? Esiste un principio che riconosce i consorzi realizzati con detta legge, ma tali consorzi sono privi di capacità amministrativa, perchè la legge del 1901 è sorpassata; si trattava, quindi, di rivedere i criteri secondo i quali era stata formulata la legge del 1901 e di adeguarli alle esigenze attuali.

È vero che abbiamo fatto un tentativo di allargamento delle competenze della citata legge approfittando della presentazione del presente provvedimento, ma poichè sono insorte troppe difficoltà in tale direzione, i miei colleghi ed io siamo perfettamente d'accordo di lasciare da parte tutte le questioni che investirebbero problemi molto maggiori per ri-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (1º giugno 1960)

durci alla semplice modificazione alla vecchia legge.

P R E S I D E N T E . Esiste un progetto del senatore Spezzano che prevede variazioni nei consorzi di bonifica.

S P E Z Z A N O . In definitiva il collega Desana ha dichiarato di aver cercato di allargare il campo e che quando si è accorto che il tentativo era stato notato è tornato indietro.

Lasciando questo argomento, desidero riportarvi su alcuni concetti di fondo. Si tratta di problemi gravi e seri. Sin dal 1951 ci siamo accorti del tentativo di creare gli enti economici dell'agricoltura, tentativo al quale ci siamo opposti.

In realtà fino ad oggi la creazione di enti economici dell'agricoltura non sussiste; sta di fatto però che da tre o quattro mesi siamo chiamati a discutere per il progetto del « Piano verde » il quale è tutto imperniato sugli enti economici dell'agricoltura. Lo stesso tentativo di questa mattina lo conferma, di modo che non possiamo per questioni di principio non riaffermare in questa sede la nostra posizione nettamente contraria agli enti economici prendendo atto della precisazione fatta dal collega Desana.

C'è un altro problema che mi preoccupa: cerchiamo di modificare la legge del 1901. Non vi è niente di strano, nel rendere gli organismi attivi e nel metterli in condizione di poter lavorare, ma sta di fatto che noi nel 1960, dopo che abbiamo avuto la Costituzione, continuiamo a ripetere gli stessi concetti di prima.

I colleghi, leggendo il disegno di legge in discussione, possono notare come il diritto dipende esclusivamente dal reddito dominicale. Ora, questi concetti nella realtà sono stati esclusi dalla nostra Costituzione, non possiamo quindi tornare indietro!

Quando facciamo una nuova legge dobbiamo prima adeguarla a quelli che sono i principi moderni della nostra vita.

M I L I L L O . È vero che qui si tratta di una questione particolare, che risponde a

necessità urgenti, anzi a una realtà che sta superando nei fatti la sensibilità del legislatore; è però altrettanto vero che il provvedimento non può essere minimizzato al punto da indurci a trascurare le questioni di ordine generale che la sua discussione implica.

Anzitutto dobbiamo affermare senza esitazioni l'esigenza di una riforma, poichè non è possibile continuare a legiferare a furia di rimedi e affrontando per lo più questioni di dettaglio. Quando si presenta una nuova necessità, è chiaro che essa va inquadrata nella visione generale del problema cui si riferisce. Così, se per la difesa contro la grandine è necessario far sorgere dei consorzi, prima di regolare la formazione di essi dobbiamo assolutamente affrontare il problema dei consorzi in generale; e tale problema, a sua volta, dovrà essere risolto in armonia con i fatti nuovi intervenuti dal varo della legge 1901 in poi.

Il collega Desana afferma la necessità di aggiornare la legge suddetta. D'accordo; ma ciò va fatto soprattutto per quanto riguarda i problemi attuali e non solamente per questioni secondarie rispetto a questi.

Mi si potrà chiedere a quali problemi intendo riferirmi. Trascurando la questione dell'intervento statale e della forma in cui esso dovrebbe esplicarsi (circa la lotta contro la grandine noi ripetiamo che essa non dovrebbe neanche essere affidata all'iniziativa dei privati, e limitatamente ad alcune zone, ma dovrebbe investire tutta la responsabilità dello Stato in ordine ai suoi interventi), c'è un punto che non può essere lasciato cadere: quello della democratizzazione. Va bene affermare che questo aspetto della questione sarà discusso in sede generale, che andando a rivedere l'argomento dei consorzi in Aula discuteremo la proposta del collega Spezzano, e via dicendo. Ma non ci si può accontentare di questi riferimenti oggi che il problema si presenta più che mai vivo a proposito dei nuovi consorzi antigrandine; non si può continuare a ribadire il principio che bisogna rivedere la materia in generale, per il solo fatto che esistono già altri dise-

gni di legge sull'argomento. Così facendo creeremo un altro precedente, con la conseguenza che si continuerà non ad accantonare i problemi esistenti, ma a risolverli secondo i vecchi sistemi, con grave pregiudizio — sostanziale se non formale — della soluzione che intendiamo dare al problema generale.

Per questa ragione l'emendamento da me proposto investe, a mio avviso, l'intero disegno di legge, ed alla sua approvazione io devo subordinare l'approvazione *in toto* del provvedimento. Io credo che la Commissione non potrà fare a meno di affrontare l'argomento così come la Costituzione statuisce, così come la democrazia — quale oggi è articolata nel nostro Paese — esige. Ma se ciò dovesse avvenire io dichiaro fin d'ora che sarei costretto, e per questa sola ragione, a votare contro il disegno di legge, pur riconoscendo che esso investe una materia la quale va regolata; poichè il fatto che i consorzi obbligatori siano necessari non può significare che essi debbano ancora una volta essere organizzati secondo criteri che risultano inaccettabili alla nostra coscienza.

MILITERNI, *relatore*. Le espressioni usate dal senatore Milillo mi sorprendono. Il testo degli emendamenti è stato, come ho detto, concordato tra me ed il senatore De Leonardis, il quale era stato designato dalla sua parte per eseguire tale compito.

Io ho l'impressione che il senatore Milillo non abbia esattamente valutato l'emendamento al terzo comma dell'articolo in discussione; emendamento che va inteso nello stesso spirito del primo comma dell'articolo 5, in relazione alle spese da sostenere. I piccoli proprietari, in applicazione di tale emendamento, beneficieranno praticamente *gratis* della difesa antigrandine; infatti, l'emendamento al terzo comma dell'articolo 3 stabilisce: « Il Consiglio di amministrazione potrà esonerare dall'obbligo di far parte del consorzio coloro i cui terreni, per posizione, tipo ed entità di cultura, siano tali da non ritrarre giovamento dall'attività del Consorzio stesso ».

MILILLO. Se il Consiglio di amministrazione sarà composto di grossi proprietari tale facoltà non verrà mai esercitata.

MILITERNI, *relatore*. La medesima obiezione venne avanzata da me e dal senatore De Leonardis e motivò l'aggiunta al medesimo articolo del seguente comma: « In caso di dissenso tra Consorzio e singoli consorziati, le valutazioni saranno fatte dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a richiesta di una delle parti ed entro il termine di giorni quindici ». Non vi è quindi pericolo di soprusi da parte del grosso proprietario nei riguardi del piccolo.

Sull'emendamento all'articolo 5, cui accennavo dianzi, si discuterà durante l'esame dell'articolo medesimo. Esso, comunque, tende a ripartire le spese del Consorzio in ragione dell'utilità della difesa antigrandine, segnando un altro punto di vantaggio, ripeto, a favore del piccolo proprietario.

Circa la proposta del senatore Milillo, c'è ancora una questione da chiarire, per non continuare a navigare nell'equivoco: quando si parla di voto singolo, o soggettivo, *pro capite* ci si riferisce al voto politico. Bisogna distinguere tra società politica e società economica regolata dal Codice civile; tra voto politico a norma della Costituzione e voto in materia di interessi economici, a norma delle disposizioni del nostro Codice civile, partendosi, nell'uno e nell'altro caso, come è noto, da presupposti assai differenti.

DESANA. Sono dolente che il collega Spezzano non sia presente a questa mia precisazione. Il nostro tentativo di allargamento fu dovuto all'intervento del Sottosegretario di Stato Mannironi il quale, nell'ultima seduta durante la quale si discusse in senso generale del presente disegno di legge, pregò i presentatori di riesaminare tutto ciò che non era relativo alla revisione della legge numero 211. È stato quindi il rappresentante del Governo praticamente a consigliarci di evitare di porre in discussione il problema generale in questa occasione.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (1º giugno 1960)

M I L I L L O . Desidero anzitutto rispondere brevissimamente al collega Desana. Non voglio entrare nel merito della interpretazione che egli dà alla Carta costituzionale; sono più che convinto che noi abbiamo nella Costituzione una nuova regolamentazione non solo della democrazia politica, ma anche della democrazia economica, senza di che sarebbe un emendamento più che altro formale e più che idoneo. Comunque, questa discussione sarà fatta in Aula al momento giusto.

Per quanto è stato detto poi circa gli interessi dei piccoli proprietari desidero precisare che chiediamo, e credo che se ne abbia il pieno diritto con l'attuale Costituzione, che essi possano concorrere alla direzione, alla gestione del consorzio e non essere oggetto di una elargizione da parte dei grossi proprietari.

I piccoli proprietari devono poter partecipare al consiglio di amministrazione con piena parità di diritti affinché lo stesso indirizzo generale, la stessa attività del consorzio sia determinata anche dal loro voto.

R I S T O R I . Sarei del parere di abolire l'ultimo comma dell'articolo 3 e di rimettere all'assemblea dei soci la facoltà di formulare lo statuto e l'eventuale decisione circa il sistema di votazione da adottare.

C A R E L L I . La persona umana ha oggi il sopravvento sulla cosa. Non possiamo annullare i diritti determinati dal possesso e da un reddito ma possiamo avvicinarci comunque per gradi a questo principio umano che, secondo me, ha il suo grande valore se per democrazia dobbiamo intendere la esaltazione della personalità umana sulla cosa.

Mi si consenta, quindi, di proporre, riallacciandomi ad una vecchia idea sul voto plurimo per i consorzi di bonifica contrastato dalla legge Spezzano e per arrivare ad una conclusione pratica anche in quella sede, per esempio, di elevare il limite massimo di intervento ad un determinato numero di voti.

La proposta sarebbe quella di modificare l'emendamento Milillo in questo senso: « attribuendo a ciascun consorzio fino ad un massimo di tre voti in rapporto all'estensio-

ne e al reddito della sua proprietà », e in altro articolo dire: « Nello statuto ai consorziati può essere attribuito fino ad un massimo di tre voti in rapporto all'estensione e al reddito delle rispettive proprietà ».

M I L I L L O . Accetto l'emendamento proposto dal senatore Carelli al mio emendamento.

R A G N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione del voto plurimo e del voto *pro capite* è una grossa questione che va discussa con molta serietà perchè se è vero che il voto plurimo porta determinati inconvenienti, è pure vero che il voto *pro capite* porterebbe ad inconvenienti forse più gravi.

La preoccupazione del collega Milillo è che nel consiglio di amministrazione ci sia una rappresentanza di piccoli proprietari. Non comprendo il perchè di questa tecnica elettorale; tuttavia, anche se la proposta del collega Carelli riesce a realizzare tale proposito, ritengo sia più opportuno istituire un duplice sistema di elezione: una quota deve votare con voto plurimo ed una altra quota con voto *pro capite*.

Con tale sistema raggiungeremmo ugualmente la soluzione del problema ed avremmo nello stesso tempo una rappresentanza più omogenea che possa curare gli interessi di tutti.

Se poi si considera l'emendamento presentato dal relatore, secondo il quale in caso di contrasto si offre una determinata garanzia, e cioè l'intervento dell'Ispettorato agrario, credo che tutti potrebbero essere soddisfatti.

M I L I T E R N I , *relatore*. Dobbiamo assicurare ai consorzi una certa funzionalità; se la proposta del collega Carelli, che indubbiamente ha maggiore esperienza di me in materia, supera questa mia preoccupazione, dichiaro di essere favorevole al suo emendamento.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quello del voto

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (1º giugno 1960)

plurimo è problema così arduo e complesso che non ritengo si possa e si debba risolvere in sede di discussione di un provvedimento rivolto a sanare necessità particolarmente urgenti, come ha posto acutamente in rilievo il senatore Desana.

A mio avviso è quindi opportuno procedere oggi senza ulteriori ritardi all'approvazione del disegno di legge sia pure dopo aver accolto la richiesta del senatore Carelli, sulla quale l'accordo è unanime.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 3.

Ricordo che i senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente: « Il Consiglio di amministrazione potrà esonerare dall'obbligo di far parte del Consorzio coloro i cui terreni, per posizione, tipo ed entità di cultura, siano tali da non ritrarre giovamento dall'attività del Consorzio stesso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Parimenti i senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto la sostituzione del quarto comma con i seguenti: « In caso di dissenso tra Consorzio e singoli consorziati, le valutazioni saranno fatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a richiesta di una delle parti ed entro il termine di giorni quindici.

Avverso le decisioni dell'Ispettorato gli interessati possono interporre ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine di giorni quindici dalla notifica ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Gli stessi senatori hanno proposto ancora un emendamento, tendente a sostituire, al comma quinto, le parole « Trascorso detto termine » con le altre « Trascorsi i termini predetti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Infine, i senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto un ultimo emendamento, tendente a sostituire le prime quattro righe del sesto comma con la seguente dizione, la cui formulazione definitiva è dovuta all'osservazione del senatore Ragno, accettata dal relatore: « La Giunta, o l'organo corrispondente nelle Regioni a statuto speciale, esamina se siano state adempiute le norme della presente legge, dello statuto e del regolamento del Consorzio, si pronunzia sui ricorsi e ratifica la costituzione del Consorzio stesso ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al sesto comma, il senatore Milillo, dopo aver presentato un emendamento in sostituzione delle parole, « determinando il numero di voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale », ha accettato che la dizione da lui proposta venga sostituita dall'altra, proposta dal senatore Carelli: « attribuendo a ciascun consorziato fino ad un massimo di tre voti in rapporto all'estensione e al reddito della sua proprietà ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Da ultimo, il Governo propone di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma: « I Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario possono assumere, nel territorio di loro competenza, la difesa antigrandine ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le ragioni sono evidenti. Là dove esistono già enti costituiti, le funzioni suddette possono essere loro affidate, senza bisogno di creare nuovi organi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

Il decreto del Prefetto che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in Assemblea generale dal Sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'Albo comunale per almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il decreto del Prefetto è esecutivo nonostante reclamo.

L'Assemblea generale, sotto la presidenza del Sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio e ad eleggere, a maggioranza di voti, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà del reddito dominicale dei terreni consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

I senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la parola « approva » con l'altra « autorizza ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Come i colleghi hanno udito, il senatore Carelli ha proposto a sua volta di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « Nello statuto, ai consorziati, può essere attribuito fino a un massimo di tre voti in rapporto all'estensione e al reddito delle rispettive proprietà ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ancora, i senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto di aggiungere, dopo l'ultimo comma il seguente: « L'Assemblea generale dovrà riunirsi almeno due volte al-

l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul consuntivo ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Le spese del Consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati secondo le norme previste dallo statuto.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore con i privilegi fiscali e con lo stesso aggio dell'imposta terreni ed è versato al Consorzio.

I senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole « Le spese del Consorzio » aggiungere le altre « in ragione dell'utilità della difesa contro i danni della grandine ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il Governo propone un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « sui terreni » con le altre « sul reddito dominicale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Il Consorzio ha la durata stabilita nello statuto e può essere prorogato.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati in conformità di quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2.

Per la cessazione, che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge per la costituzione del Consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicate nell'articolo menzionato.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazione).

La difesa contro la grandine ed altre eventuali contro le avversità atmosferiche saranno effettuate con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osservanza delle eventuali norme emanate dai competenti organi ministeriali e dei centri provinciali di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

I senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente: « Il Consorzio potrà deliberare di integrare la difesa attiva con forme assicurative deliberate dall'Assemblea dei soci ».

Io proporrei una modifica di carattere formale al testo dell'emendamento: sostituire cioè la parola « deliberare » con l'altra « decidere ».

M I L I T E R N I , *relatore*. Accetto senz'altro la modifica proposta dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento di cui ho dato lettura, nella formulazione da me proposta.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

I verbali, gli atti, le fatture, le ricevute dei tributi corriposti a qualunque titolo e documenti tutti, relativi alla promozione, costituzione e gestione del Consorzio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, compresa l'imposta generale sull'entrata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole « qualsiasi imposizione fiscale compresa l'imposta generale sull'entrata » con le altre « qualsiasi imposta e tassa ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli Consorzi, sia sul piano organizzativo che tecnico, in ogni Provincia, su conforme deliberazione del Consiglio provinciale, può essere costituito un Centro provinciale per la difesa contro la grandine, le altre avversità atmosferiche e della produzione agricola.

Il Centro provinciale antigrandine fruirà delle esenzioni fiscali già previste dall'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

I Consorzi costituiti a norma della legge 9 giugno 1901 n. 211, dovranno uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

32ª SEDUTA (1º giugno 1960)

I senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « Le norme incompatibili con l'applicazione della medesima sono abrogate ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

Per la pratica applicazione della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare il relativo regolamento entro 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

I senatori Militerni e De Leonardis hanno proposto infine che il titolo del disegno di legge sia sostituito con il seguente: « Norme per la costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine ».

Se non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta, il titolo del disegno di legge è modificato nel modo suddetto.

(Così rimane stabilito).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'intesa che si procederà al coordinamento formale del testo approvato

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari